

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 94 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Verbale n.° 002/2016 del 10 maggio 2016 – Questura di Ragusa Commissariato di PS di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di accertamento, constatazione e contestazione di illecito amministrativo del 10.05.2016, ore 15:00, redatto negli Uffici del Commissariato di Vittoria dall'Ass.te Capo ALONGI Roberto e dall'Ass.te CRISCIONE Giovanni, nel quale gli stessi danno atto che alle ore 01:30 circa del giorno 08 maggio 2016, nel corso di un mirato servizio di carattere amministrativo si portavano presso il pubblico esercizio BAR all'insegna "PARADISE", sito in Scoglitti in C/da Lucarella - Anguilla ove effettuavano una ispezione;

Atteso che durante tale ispezione, effettuata alla presenza del Sig. BURGIO Giuseppe, nato a Vittoria il 17.7.2016, ivi residente in via Goito n.° 121/A, titolare del pubblico esercizio BAR sopradetto, veniva accertato: che adiacente al BAR PARADISE, per il quale erano state rilasciate le prescritte autorizzazioni (sanitarie e per la somministrazione), vi era un capannone, con strutture in ferro e plastica, all'interno del quale vi erano circa 100 persone che stavano ballando e alle quali venivano somministrate bevande alcoliche; che in fondo al detto capannone insisteva un bancone che delimitava un angolo bar, dove erano sistemate diverse bottiglie di alcolici e bevande varie;

Atteso che per la predetta attività non risultava essere stata presentata la relativa Dichiarazione di Inizio Attività, in violazione, quindi, dell'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/04;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale si indicava, quale sanzione applicata in misura ridotta, la somma di €. 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, specificando la facoltà di pagare la stessa, ex art. 16, L. 689/81 con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, ovvero di presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato il 27 maggio 2016 ore 11:30 negli Uffici del Commissariato, a cura dell'UPG Ispettore Capo Salvatore Sallemi, nelle mani del Sig. Burgio Giuseppe, quale titolare e rappresentante legale, come da relata di notifica ove lo stesso nulla ha inteso dichiarare;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati in data 28.06.2016 dal Sig. Burgio Giuseppe, nella qualità, ed acquisiti dall'ASP di Ragusa al prot. n.° E - 0017678 del 28.06.2016 nei quali chiedeva di essere sentito a sua difesa;


Visti gli scritti difensivi integrativi presentati in data 21.07.2016 dal Sig. Burgio Giuseppe ed acquisiti dall'ASP di Ragusa al prot. n.° E - 0019833 del 21.07.2016 contenenti la relazione del dott. Giuseppe Lo Monaco, biologo alimentare, a supporto della memoria difensiva;

Viste le controdeduzioni del Commissariato di PS, a firma del Dirigente Dott. Rosario Amarù, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0015788 del 06.06.2016, nonché la successiva nota di replica agli scritti integrativi, acquisita al Port. N.° E - 0021983 del 23.8.2016;

Visto il verbale del 29.11.2016 di audizione del ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, convocato con nota prot. n.° 2870 del 15.11.2016 notificata a mezzo raccomandata AR;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BURGIO Giuseppe, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive dichiara che la vendita delle bevande consumate dagli avventori avveniva, sulla base delle dovute autorizzazioni, presso il bar Paradise, essendo il bancone del capannone solo un piano di appoggio amovibile e di piccole dimensioni, di cui si usufruiva in maniera del tutto occasionale e temporanea.



L'esperto di sicurezza alimentare dott. Giuseppe Lo Monaco, a difesa delle ragioni di parte, sostiene la infondatezza della contestazione in quanto le operazioni di somministrazione sono connesse e annesse al BAR Paradise, autorizzato sia dal punto di vista amministrativo che sanitario ed in quanto le bevande provenivano dalla ditta Paradise.

Tali considerazioni tuttavia non escludono la violazione contestata perché, così come accertato dagli UPG, il banco attrezzato presente nel capannone ed il capannone stesso, sia pur adiacente, era autonomo rispetto al BAR, manifestando una attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, svolta in una struttura diversa da quella autorizzata, che soggiace quindi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, in modo autonomo, che impongono la notifica all'Autorità sanitaria competente dello stabilimento posto sotto il controllo del titolare senza possibilità di estensione della autorizzazione già posseduta.

Nella fattispecie è ravvisabile una colpa del trasgressore per negligenza dello stesso per non aver curato la opportuna informazione prima della apertura della attività rilevata, ma poiché non si ravvisano precedenti violazioni dello stesso tenore commesse nel quinquennio precedente, nulla esclude la applicabilità del minimo edittale della sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto

Ordina

Al Sig. **BURGIO Giuseppe**, nato a Vittoria il 17.7.2016, ivi residente in via Goito n.° 121/A, nella qualità di Rappresentante legale del pubblico esercizio BAR all'insegna "PARADISE", sito in Scoglitti in C/da Lucarella - Anguilla, il pagamento della somma totale di **€ 1.500,00** (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

agli stessi di versare le seguenti somme entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;


Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00)

da pagare quanto ad € 1.500,00 Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa - indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° 002/2016 del 10 maggio 2016 – Questura di Ragusa Commissariato di PS di Vittoria) e della presente ordinanza; oltre una rata di € 66,00 da pagare separatamente tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando come causale il numero della presente ordinanza ingiunzione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.



Il presente atto va notificato:

- Al Sig. **BURGIO Giuseppe**, residente Vittoria in via Goito n.° 121/A, nella sua qualità;

si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Commissariato di PS di Vittoria - via Emanuela Loi, 40 - Vittoria).

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 12-12-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



